



# FarmacistiMatera



BOLLETTINO MENSILE

dell'Ordine dei farmacisti della Provincia di Matera

n. 26 - Marzo 2018

Il notiziario del farmacista a cura del Dr. Pasquale Imperatore

## SOMMARIO

NEWS PER LA PROFESSIONE.....2

DALL'ENPAF.....4

LE CIRCOLARI DI FEBBRAIO.....5

I PROVVEDIMENTI AIFA.....13

## EDITORIALE

### **DR. WEB, 15 MILIONI DI ITALIANI LO CONSULTANO, QUALI RISCHI ?**

*Gli ultimi dati Censis confermano che sempre più italiani ricorrono al web per trovare informazioni su come curare i propri disturbi.*

*Dato allarmante, in quanto circa 9 milioni sono vittime di fake news che si ripercuotono sulla corretta anamnesi e cura della propria patologia.*

*Sono 3,5 milioni i genitori che si sono imbattuti in indicazioni mediche sbagliate per i propri figli.*

*Fortunatamente le fonti di informazioni sanitarie rimangono ancora il medico di famiglia nel 53,5 per cento dei casi e il farmacista nel 32,2 per cento, pochi (solo il 6 per cento) sono coloro che pur consultando internet, ricorrono a canali ufficiali come i siti istituzionali sanitari.*

*Molti, purtroppo, ricorrono a social e siti web generici, toccando in alcuni casi il picco del 36,9 per cento !*

*Emerge, quindi, un'esigenza impellente di educazione del cittadino alle scelte di salute e corretta informazione sanitaria per un pieno beneficio individuale e collettivo.*

*Pasquale Imperatore*

## **COMBATTERE LA BRONCHITE: I RIMEDI UTILI**

*Il problema può essere acuto o cronico, e alcuni segnali (come la presenza di sangue nel catarro o stati confusionali) dovrebbero portare subito dal medico. A volte potrebbe essere necessario assumere **farmaci** come broncodilatatori o steroidi che consentano di mantenere le vie respiratorie il più possibile aperte e ad eliminare il muco. E' invece importante non assumere sedativi della tosse: si tratta di un riflesso importante che aiuta ad eliminare il catarro e che proprio per questo non deve essere bloccato. Piuttosto, sono altri i **rimedi** che possono aiutare ad affrontare la situazione al meglio.*

*Fra i farmaci da banco è possibile fare affidamento su **antinfiammatori** come l'aspirina, il paracetamolo o l'**Ibuprofene**, utili per combattere la febbre, i mal di testa e i dolori associati alla bronchite.*

*Quando si soffre di asma è però meglio evitare i cosiddetti **Fans** e, in caso di dubbi, chiedere consiglio al proprio medico. Inoltre può essere utile assumere dei **probiotici**, perché rinforzando le difese immunitarie potrebbero aiutare anche a combattere la bronchite. I farmaci non sono però gli unici alleati contro questo problema. Dato che l'affaticamento è uno dei suoi sintomi principali è anche utile **dormire abbastanza** (almeno 7-8 ore al giorno): anche in questo modo, infatti, si può rinforzare il sistema immunitario; inoltre dormire a sufficienza favorisce il recupero dalle infezioni e aiuta l'organismo a riparare i danni ai tessuti, a rilasciare importanti ormoni e a recuperare le energie perse.*

*Anche l'**alimentazione** può promuovere il buon funzionamento del sistema immunitario. Largo quindi a frutta, verdura e cereali integrali; fra le carni è meglio scegliere il pollame e, fra quelle rosse, quelle più magre, latticini (meglio se a ridotto contenuto di grassi), pesce, legumi, uova e frutta secca. Allo stesso tempo è importante **bere abbastanza** per evitare la disidratazione; in questo modo si favorisce la fluidificazione del muco e l'umidificazione della gola. Il muco può essere fluidificato anche utilizzando un **umidificatore**, **gargarismi** con acqua e sale, **cibi morbidi e freschi**, **ghiacciolini** e **bevande fresche***

*Infine, è meglio **smettere di fumare**. Infatti il fumo è la causa principale di bronchite cronica, perché danneggia i bronchi e riduce le difese dell'organismo contro le infezioni.*

*(Salute, Sole 24Ore)*

## CONSIGLI PER DORMIRE E RIPOSARSI AL MEGLIO

**Dormire 8 ore è uno dei migliori consigli di bellezza e di salute che esistano. Ma sappiamo bene che non sempre è facile riuscire a godersi tante ore di riposo: il lavoro, la casa, le vacanze, i programmi futuri... alterano la routine quotidiana, andiamo a dormire tardi e ci svegliamo presto, e molte volte lo stress gioca un fattore importante.**

Per questo abbiamo raccolto per te 6 dritte che ti saranno molto utili!

### 1. Calma la tua mente

Prenditi del tempo per cedere all'incanto della notte. Scarica le tue preoccupazioni e i tuoi impegni su un pezzo di carta o annotali sul computer o sul cellulare.

Dare un ordine alle cose da fare o scrivere i tuoi pensieri ti aiuterà a riposare la mente e allenterà la tensione che potrebbe provocarti l'insonnia. Idea: puoi leggere un libro o farti una doccia di 5 minuti con il tuo bagnoschiuma favorito prima di andare a letto.



### 2. Sconnetti

Spegni tutti i dispositivi elettronici che hai attorno 60-90 minuti prima di andare a dormire.

La luce azzurra che emettono alcuni di questi apparati inganna il cervello facendogli pensare che sia luce diurna interrompendo così il ciclo del sonno.

"Fuori dalla mia stanza": se puoi, evita di tenere il tablet o la televisione in camera da letto: sarai tentata di usarli!

### 3. Caffèina bye bye

Gli studi dimostrano che una tazza di caffè può essere in grado di ritardare il sonno per più di un'ora, anche se l'abbiamo bevuta sei ore prima di andare a letto.

Per cui... assapora il tuo caffè la mattina, ma cerca di astenermene durante il pomeriggio per assicurarti un sonno tranquillo.

Caffè & Co: Lo stesso consiglio si applica alle bevande con caffeina o a quelle energizzanti.

Al loro posto puoi bere un tè o una infusione calmante e rilassante che ti aiuti a dormire.

### 4. I pasti... meglio leggeri

Un pasto ricco di proteine può causare problemi digestivi ed influenzare la qualità del tuo sonno. Scegli cene leggere con carboidrati complessi: in teoria il rilascio di insulina indurrà il cervello al sonno.

### 5. Controlla quanti liquidi assumi prima di andare a dormire

È veramente scomodo svegliarsi nel mezzo della notte per dover andare al bagno, vero? Soprattutto più volte! Un trucco affinché questo non ti succeda: bevi liquidi solo fino a 90 minuti prima di andare a dormire.

### 6. Coccolati e recuperati dalla stanchezza della giornata.

Se scarichi la tua mente prima di andare al letto, perché non fare lo stesso con il corpo?

Puoi provare a fare degli stiramenti o delle posizioni di yoga che ti aiutino a rilassarti per dormire. Lavarti i denti e prenderti cura del tuo collo e del tuo viso, e anche delle mani, con una crema che ti aiuti a rigenerare la tua pelle durante la notte.

(Salute & Benessere)

## GINOCCHIO, una CISTI può essere la spia dell'ARTROSI

*Nella parte posteriore del ginocchio una tumefazione, più o meno vistosa, può segnalare un problema articolare: è la cisti di Baker.*

Si tratta di una sacca che contiene il liquido sinoviale prodotto in eccesso e può essere «spia di una cartilagine usurata con un processo artrosico in corso o di una lesione meniscale. Piuttosto che nei soggetti sani che si dedicano all'attività fisica e sovraccaricano l'articolazione, è molto frequente in un ginocchio interessato da artrosi o con degenerazione meniscale».

La **cisti di Baker** è anche detta *cisti poplitea* perché si forma nella borsa sierosa situata nella regione posteriore del ginocchio.

In caso di artrosi o di lesione cartilaginea il liquido sinoviale, indispensabile per permettere i movimenti articolari e ridurre la frizione, viene prodotto in eccesso accumulandosi nella borsa del gastrocnemio-semimembranoso.

Ecco che si forma la cisti che può essere anche molto voluminosa, specialmente nei pazienti affetti da artrite reumatoide, e limitare l'articolazione del ginocchio ovvero di fletterlo completamente.

In alcuni casi la **cisti** può anche rompersi: «*Il travaso dei liquidi può comportare dei sintomi come il dolore e il gonfiore che possono far pensare alla trombosi venosa. Tuttavia è sufficiente eseguire un ecodoppler per escludere questa eventualità*».

**Il trattamento:** La cisti può non essere sintomatica: «*In fase acuta si può intervenire applicando del ghiaccio, con il bendaggio e assumendo degli antinfiammatori. È bene mantenere il ginocchio a riposo. Quello che rileva è il trattamento della condizione che ha portato alla sua formazione, quindi è necessario intervenire sulla lesione cartilaginea o sull'artrosi*». «*L'intervento chirurgico – si esegue solo in casi selezionati, ovvero se la cisti di Baker è voluminosa e il paziente non risponde alle terapie infiltrative*». (Humanitas)

## Distorsione o frattura di caviglia?

### Come riconoscerle, cosa fare

*Migliaia di persone ogni giorno subiscono traumi alla caviglia, più frequenti durante attività sportive come basket, tennis, calcio, pallavolo e motociclismo, ma non rari anche svolgendo attività quotidiane come scendere le scale o camminare*

Sebbene riguardino la medesima articolazione, frattura e distorsione di caviglia sono traumi di diversa gravità, spesso difficili da distinguere dai non esperti, con sintomi talvolta simili ma trattamenti molto diversi – spiega la dott.ssa *Lara Castagnetti*, osteopata e specialista in Medicina Fisica e Riabilitativa di Humanitas.

I sintomi comuni in entrambi i traumi, che creano più confusione tra le persone non esperte, sono:

- gonfiore e dolore: in caso di distorsione riguardano solo la parte esterna della caviglia; in caso di frattura, tutta la caviglia;
- difficoltà a camminare: se c'è frattura, la difficoltà riguarda anche l'appoggiare il peso del corpo sulla caviglia fratturata;
- in caso di distorsione con lesione dei tendini, invece, c'è più una sensazione di instabilità

Caratteristici segni di frattura sono anche la deformazione dell'articolazione e la sensazione di "rottura" che può manifestarsi anche come un suono di "esplosione" dell'osso; in caso di distorsione invece, questi segni non sono presenti, ma può comparire un livido.

Se non trattati in modo adeguato, la caviglia può non guarire e tornare a camminare senza dolore può essere difficile. Soprattutto sottovalutare le distorsioni e non curarle in modo adeguato può portare ad instabilità cronica della caviglia, ripetute distorsioni, oppure danni a tendini e cartilagine con conseguente aumentato rischio di artrosi alla caviglia.

*Cosa fare in caso di trauma alla caviglia?*

Chiamato in inglese R.I.C.E., si tratta di azioni di primo soccorso da mettere in atto in attesa di rivolgersi a un medico, in caso si sospetti una frattura o distorsione della caviglia:

R (Riposo): nel più breve tempo possibile evitare di caricare il peso del corpo sulla caviglia traumatizzata, ovvero non camminare

I (Ice=Ghiaccio): per tutto il giorno del trauma posizionare il ghiaccio sulla caviglia in cicli di 20 minuti: per 20 minuti posizionare il ghiaccio e per 20 minuti toglierlo

C (Compressione): coprire la pelle con una benda o un panno per evitare di posizionare il ghiaccio direttamente sulla pelle. Affidarsi invece a mani esperte, o attendere di andare in Pronto Soccorso, per il bendaggio da praticare intorno alla caviglia per ridurre il gonfiore

E (Elevare): tenere in posizione sollevata piede e caviglia, possibilmente sopra il livello del cuore aiutandosi con un cuscino: in posizione seduta o sdraiata, mettere un cuscino sotto il piede. (Salute, Humanitas)



## **Farmacie: il contributo previsto dalla legge di bilancio 2018**

La Legge di bilancio 2018 (L. 205/2017, art. 1, comma 441) ha stabilito che le società di capitali, le società cooperative a responsabilità limitata e le società di persone proprietarie di farmacie private, con capitale maggioritario di soci non farmacisti, dovranno versare all'Enpaf un contributo pari allo 0,5% sul fatturato al netto dell'Iva. Il contributo dovrà essere versato annualmente entro il 30 settembre dell'anno successivo alla chiusura di esercizio. La misura ha la finalità sostanziale di compensare il minor gettito che deriverà all'Enpaf dalla modifica introdotta dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza che ha previsto la possibilità della gestione societaria delle farmacie in capo a soggetti non farmacisti.

## **BOLLETTINI DI PAGAMENTO (MAV) 2018**

Si comunica che, in caso di mancata ricezione o smarrimento dei bollettini di pagamento (MAV) 2018, il duplicato degli stessi potrà essere acquisito nell'area ad accesso riservato "Enpaf Online"\*\*\* all'indirizzo:

<https://enpaf-online.enpaf.it/register>

*\*\*\*Per registrarti al servizio di Enpaf Online, occorre prima di tutto che l'Enpaf sia a conoscenza di un tuo indirizzo posta elettronica certificata (PEC) .  
Se l'Enpaf ne è già a conoscenza puoi registrarti fin da subito. In sede di registrazione ti verrà chiesto di indicare il tuo codice fiscale, una seconda email ordinaria per ricevere informazioni di carattere generale e il numero di telefono.*

*Non hai ancora comunicato la tua PEC? Prima di registrarti ad Enpaf Online, devi comunicare la tua PEC all'Enpaf, inoltrando una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell' ex art. 46 del DPR n. 445/2000, in cui dichiari che l'indirizzo PEC da te indicato per utilizzare il servizio di Enpaf Online è anche quello conosciuto dal tuo Ordine di appartenenza; si precisa, infatti, che per registrarsi ad Enpaf Online, possono essere utilizzati solo gli indirizzi PEC conosciuti dal proprio Ordine professionale. Allega, inoltre, una copia di un tuo documento di identità valido.*

*I neo iscritti 2018 potranno attendere la lettera di avvenuta iscrizione all'ENPAF con allegata la dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui sopra.*

## **Tariffa Nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali: pubblicato in G.U. il decreto di rettifica**

---

Nella Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio u.s., e' stato pubblicato il decreto di rettifica del DM 22 settembre 2017 relativo all'aggiornamento della Tariffa Nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali.

Il provvedimento, in vigore dal 31 gennaio, reca in allegato il testo aggiornato della Tabella dei prezzi delle sostanze e della Tabella dei costi di preparazione con le modifiche resesi necessarie a seguito di alcune inesattezze, concernenti i prezzi di alcune sostanze ed i costi applicati per le operazioni di smaltimento e sanificazione, rilevate dalla Federazione e segnalate al Ministero della Salute.

Detto decreto di rettifica può essere scaricato dal sito dell'Ordine all'indirizzo:

**[http://www.farmacistimatera.it/nuova\\_tariffa\\_rettificata.PDF](http://www.farmacistimatera.it/nuova_tariffa_rettificata.PDF)**

**\*\*\***Si ricorda che è obbligatorio detenere in farmacia ostensibile al pubblico sia la nuova tariffa che la rettifica in vigore.

## **Ossigeno terapeutico: scadenza possibilità riempimento bombole di proprietà**

---

Si ricorda che, a partire dal 1° febbraio 2018, l'AIFA ha precisato che i titolari di AIC di gas medicinali non potranno più riempire le bombole di proprietà di terzi (farmacie, ospedali, case di cura, autoambulanze, altri mezzi di soccorso, studi medici, ecc.), ma dovranno utilizzare esclusivamente bombole proprie, rilasciate in accordo alle condizioni previste dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Si segnala, infine, che il titolare di AIC che riempirà le predette bombole dovrà garantire, mediante i controlli e le verifiche di pertinenza previsti per il rilascio del medicinale, che le bombole siano conformi alla normativa vigente, sia per quanto riguarda il gas medicinale, sia per quanto concerne i contenitori e le relative valvole.

Si rappresenta comunque che le bombole che risultino ancora piene alla suddetta data potranno essere consegnate agli assistiti oltre tale data e utilizzate fino al completo esaurimento del gas medicinale in esso contenuto.

## **Agenzia delle entrate: proroga termine trasmissione dati spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria**

Si segnala che, con provvedimento l'Agenzia delle entrate del 31 gennaio u.s., pubblicato sul sito:

<http://www.agenziaentrate.gov.it/>

e con decreto della Ragioneria Generale dello Stato del 1.2.2018, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è stata disposta la proroga, dal 31 gennaio 2018, all'8 febbraio 2018 del termine per la comunicazione dei dati relativi alle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria.

La proroga si intende riferita alla trasmissione di tutte le spese sanitarie sostenute nel 2017, da parte di tutti i soggetti tenuti a tale obbligo (e quindi, per quanto di interesse, farmacie, grossisti autorizzati alla vendita diretta e parafarmacie).

Come precisato dall'Agenzia delle entrate, l'estensione del termine va incontro alle esigenze rappresentate dalle categorie tenute alla trasmissione dei dati, anche in considerazione della notevole incidenza della detrazione per spese sanitarie nella predisposizione del 730 precompilato.

## **Comunicazione rifiuti: Modello unico dichiarazione ambientale (MUD)**

Si informa che entro il 30 aprile 2018 dovrà essere presentata la dichiarazione ambientale (MUD), concernente i rifiuti prodotti nell'anno 2017.

Si rammenta che tale adempimento riguarda anche le farmacie che, nel corso dell'anno 2017, abbiano prodotto rifiuti pericolosi.

La modulistica e le istruzioni da seguire per la presentazione della Comunicazione sono contenute nel dpcm 28 dicembre 2017.

La Comunicazione semplificata può essere utilizzata soltanto dai soggetti che producono, nella propria Unità Locale, fino a 7 tipologie di rifiuti per i quali sono tenuti a presentare la dichiarazione e si avvalgono, per ogni rifiuto, di non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali.

Si precisa che non è più possibile compilare la Comunicazione Rifiuti semplificata manualmente o inviarla con spedizione postale.

Pertanto, tale dichiarazione può essere trasmessa, previa attestazione del versamento dei diritti di segreteria, unicamente via PEC all'indirizzo [comunicazioneMUD@pec.it](mailto:comunicazioneMUD@pec.it). Qualora, invece, non si ricorra alla dichiarazione semplificata, la Comunicazione andrà trasmessa telematicamente se il dichiarante è in possesso di un dispositivo contenente il certificato di firma digitale o, in alternativa, via PEC.

Inoltre, si chiarisce che il MUD dovrà essere presentato, in caso di rifiuti pericolosi, sia dalle farmacie obbligate ad aderire al SISTRI che da quelle non obbligate, in quanto la L. 205/2017 ha prorogato a fine 2018 il periodo transitorio in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e le relative sanzioni.

Ogni utile informazione è disponibile sul sito <http://mud.ecocerved.it/Home/ComunicazioneRifiuti> e, per quanto riguarda la Comunicazione semplificata, sul sito <http://mudsemplificato.ecocerved.it/>.

## Riordino delle professioni sanitarie: pubblicata in G.U. la “Legge Lorenzin”

Nella Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio u.s. è stata pubblicata la Legge n. 3/2018 recante “*Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute*” (c.d. “Legge Lorenzin”). Il testo che, all’art. 4, contiene il riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie e, all’articolo 16, disposizioni in materia di concorso straordinario per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche, entrerà in vigore il 15 febbraio p.v..

Oltre alla riforma degli Ordini delle professioni sanitarie, la legge introduce nuove norme sulle sperimentazioni cliniche, sulla medicina di genere, prevede pene più severe all’abusivismo sanitario e contro coloro che commettono abusi nelle strutture sanitarie per anziani e disabili, nonché riconosce nuove professioni sanitarie.

Al fine di ogni utile approfondimento, si ritiene opportuno illustrare di seguito le disposizioni di interesse.

### **ART. 7 - ART. 8. - ART. 9 – ISTITUZIONE NUOVE PROFESSIONI SANITARIE E SOPPRESSIONE DELLA MODIFICA ALL’ART. 102 TULS**

Sono riconosciute quale professioni sanitarie quelle di osteopata, chiropratico, chimico, fisico, biologo e psicologo. Si rammenta che, il testo del provvedimento, licenziato in prima lettura dal Senato, conteneva una disposizione che, riprendendo i contenuti del ddl n. 693 “*Modifiche all’articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265*”, a firma dei Sen. Mandelli e D’Ambrosio Lettieri, modificava l’art. 102 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al RD 1265/1934, consentendo il cumulo soggettivo (da parte del medesimo professionista) ed oggettivo (esercizio in farmacia) delle professioni sanitarie, ad eccezione di quelle abilitate alla prescrizione di medicinali.

Come è noto, durante l’esame alla Camera, con l’approvazione degli emendamenti soppressivi dell’art. 16 del DDL (all. 2), è stata eliminata dal testo la disposizione che, modificando l’art. 102 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al RD 1265/1934, avrebbe consentito l’esercizio in farmacia delle altre professioni sanitarie non abilitate alla prescrizione di medicinali.

In proposito, si fa presente che la Federazione si è sempre battuta, e continuerà a farlo, presso le opportune sedi, affinché venga consentito il cumulo soggettivo ed oggettivo tra le professioni sanitarie, ad eccezione di quelle abilitate alla prescrizione di medicinali.

Nonostante la Federazione abbia evidenziato in più sedi - da ultimo anche nell’audizione tenutasi presso la 12<sup>a</sup> Commissione del Senato (Igiene e Sanità) - l’illogicità di tale scelta soppressiva - peraltro completamente in contrasto con i numerosi Ordini del giorno, approvati negli ultimi anni dal Parlamento, che impegnano il Governo ad intervenire su tale normativa attualizzandola alle più moderne esigenze di un nuovo contesto socio-sanitario - il Parlamento ha respinto ogni ulteriore tentativo di reinserimento della disposizione nel testo del ddl.

In proposito, si segnala che, come chiarito nella circolare federale n. 8973 del 12.9.2014, in base all’orientamento della giurisprudenza, l’art. 102 del TULS deve intendersi riferito al solo “cumulo soggettivo”, con contestuale divieto dell’esercizio contemporaneo della professione di farmacista e di altra professione o arte sanitaria da parte della stessa persona.

Peraltro, di recente, anche il TAR Lombardia – sez. Brescia, con la sentenza n. 1692 del 5.12.2016 (confermata anche dal Consiglio di Stato che, con sentenza n. 3357-2017, ha respinto il relativo ricorso), ha affermato che “*la giurisprudenza, da ultimo TAR Umbria 25 luglio 2014, n. 421, interpreta la norma in senso restrittivo ovvero non in quello di proibire puramente e semplicemente la presenza di un medico nei locali della farmacia, ma in quello di proibire l’esercizio delle professioni di medico e di farmacista da parte della stessa persona, sia in via diretta che per mezzo, in sostanza, di prestanome.*”.

Ad oggi, pertanto, un professionista sanitario non potrà esercitare contemporaneamente più professioni sanitarie, mentre, alla luce dell’apertura fornita dalla recente giurisprudenza amministrativa, sarà possibile l’esercizio in farmacia anche di altre professioni sanitarie, fermi restando i divieti di comparaggio ed accaparramento di ricette.

Per quanto riguarda, in particolare, i farmacisti iscritti anche all’albo dei biologi, che, pertanto, stanno esercitando entrambe le professioni, la Federazione degli Ordini ha posto un apposito quesito al Ministero della salute, al fine di ottenere chiarimenti specifici.

In considerazione della particolare delicatezza delle posizioni individuali coinvolte, rappresentate alla scrivente da parte di diversi farmacisti, la Federazione sta seguendo con particolare attenzione la suddetta tematica, con l’attivazione – come detto – di approfonditi contatti con il Ministero e rappresenta il massimo impegno in tal senso.

Si avrà cura di fornire ogni utile chiarimento in merito non appena possibile.

### **ART. 4 - RIORDINO DELLA DISCIPLINA DEGLI ORDINI DELLE PROFESSIONI SANITARIE**

In via preliminare, si segnala che il provvedimento sostituisce interamente i Capi I, II e III del D.Lgs.C.P.S. n. 233/1946.

### **CAPO I – DEGLI ORDINI DELLE PROFESSIONI SANITARIE**

**Ambito territoriale**

## Le circolari del mese

*Gli Ordini sono costituiti nelle circoscrizioni geografiche corrispondenti alle province esistenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora il numero dei professionisti residenti nella circoscrizione geografica sia esiguo in relazione al numero degli iscritti a livello nazionale ovvero sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, il Ministero della salute, d'intesa con le rispettive Federazioni nazionali e sentiti gli Ordini interessati, può disporre che un Ordine abbia per competenza territoriale due o più circoscrizioni geografiche confinanti ovvero una o più regioni.*

*Avvalimento e associazioni tra Ordini*

*Il Ministero della salute, d'intesa con le rispettive Federazioni nazionali e sentiti gli Ordini interessati, può disporre il ricorso a forme di avvalimento o di associazione tra i medesimi per l'esercizio di funzioni di particolare rilevanza, Natura e funzioni degli Ordini*

*Gli Ordini e le relative Federazioni nazionali:*

*a) sono enti pubblici non economici e agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale; in linea generale, si segnala che il principio di*

*sussidiarietà stabilisce che le attività pubbliche siano svolte dall'entità amministrativa più vicina ai cittadini e che esse possano essere esercitate dai livelli amministrativi superiori solo nelle situazioni in cui questi possano rendere il servizio in maniera più efficace ed efficiente; pertanto, con tale qualificazione giuridica, in analogia a quanto previsto per gli enti locali, è dunque ribadita l'autonomia degli Ordini che, nell'esercizio delle funzioni affidate agli stessi dalla legge, sono chiamati ad operare in via principale ed indipendente;*

*b) continuano - così come già fino ad oggi previsto - ad essere dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della salute; sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza oneri per la finanza pubblica;*

*c) promuovono e assicurano l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità delle professioni e dell'esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell'esercizio professionale indicati nei rispettivi codici deontologici, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva; essi non svolgono ruoli di rappresentanza sindacale;*

*d) verificano il possesso dei titoli abilitanti all'esercizio professionale e curano la tenuta, anche informatizzata, e la pubblicità, anche telematica, degli albi dei professionisti e, laddove previsti dalle norme, di specifici elenchi;*

*e) assicurano un adeguato sistema di informazione sull'attività svolta, per garantire accessibilità e trasparenza alla loro azione, in coerenza con i principi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;*

*f) partecipano alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni di professionisti, alle attività formative e all'esame di abilitazione all'esercizio professionale;*

*g) rendono il proprio parere obbligatorio sulla disciplina regolamentare dell'esame di abilitazione all'esercizio professionale, fermi restando gli altri casi, previsti dalle norme vigenti, di parere obbligatorio degli Ordini per l'adozione di disposizioni regolamentari;*

*h) concorrono con le autorità locali e centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che possano interessare l'Ordine e contribuiscono con le istituzioni sanitarie e formative pubbliche e private alla promozione, organizzazione e valutazione delle attività formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo continuo professionale di tutti gli iscritti agli albi, promuovendo il mantenimento dei requisiti professionali anche tramite i crediti formativi acquisiti sul territorio nazionale e all'estero;*

*i) separano, nell'esercizio della funzione disciplinare, a garanzia del diritto di difesa, dell'autonomia e della terzietà del giudizio disciplinare, la funzione istruttoria da quella giudicante; a tal fine, in ogni regione sono costituiti uffici istruttori di albo, composti da un numero compreso tra cinque e undici iscritti sorteggiati tra i componenti delle commissioni disciplinari di albo (che, nel caso della professione di farmacista, sono rappresentate dai Consigli direttivi) della corrispettiva professione, garantendo la rappresentanza di tutti gli Ordini, e un rappresentante estraneo alla professione nominato dal Ministro della salute; gli uffici istruttori, sulla base di esposti o su richiesta del Presidente della competente commissione disciplinare o d'ufficio, compiono gli atti preordinati all'instaurazione del procedimento disciplinare, sottoponendo all'organo giudicante la documentazione acquisita e le motivazioni per il proscioglimento o per l'apertura del procedimento disciplinare, formulando in questo caso il profilo di addebito; i componenti degli uffici istruttori non possono partecipare ai procedimenti relativi agli iscritti al proprio albo di appartenenza;*

*j) vigilano sugli iscritti agli albi, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività professionale, compresa quella societaria, irrogando sanzioni disciplinari secondo una graduazione correlata alla volontarietà della condotta, alla gravità e alla reiterazione dell'illecito, tenendo conto degli obblighi a carico degli iscritti, derivanti dalla normativa nazionale e regionale vigente e dalle disposizioni contenute nei contratti e nelle convenzioni nazionali di lavoro.*

*Organi degli Ordini*

*Sono organi degli Ordini delle professioni sanitarie:*

*a) il Presidente, che ha la rappresentanza dell'Ordine, di cui convoca e presiede il Consiglio direttivo e le assemblee degli iscritti; il Vicepresidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento ed esercita le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente.;*

*b) il Consiglio direttivo;*

*c) la Commissione di albo, per gli Ordini comprendenti più professioni (non si tratta, dunque, del caso degli Ordini dei farmacisti in cui tale organo non sarà presente);*



## Le circolari del mese

d) il Collegio dei revisori.

Ciascun Ordine, favorendo l'equilibrio di genere e il ricambio generazionale nella rappresentanza, secondo modalità stabilite con successivi regolamenti, elegge in assemblea, fra gli iscritti agli albi, a maggioranza relativa dei voti ed a scrutinio segreto:

a) il Consiglio direttivo, che è costituito da sette componenti se gli iscritti all'albo non superano il numero di cinquecento, da nove componenti se gli iscritti superano i cinquecento ma non i millecinquecento e da quindici componenti se gli iscritti superano i millecinquecento;

b) tenuto conto che gli Ordini dei farmacisti comprendono un'unica professione, negli stessi non sarà costituita la Commissione di albo;

Il Collegio dei revisori è composto da un Presidente iscritto nel Registro dei revisori legali e da tre membri, di cui uno supplente, eletti tra gli iscritti agli albi.

*Disposizioni in materia di elezioni*

La votazione per l'elezione del Consiglio direttivo è valida in prima convocazione quando abbiano votato almeno i due quinti degli iscritti o in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti purché non inferiore a un quinto degli iscritti. A partire dalla terza convocazione la votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.

Le votazioni durano da un minimo di due a un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo, e si svolgono anche in più sedi, con forme e modalità che ne garantiscano la piena accessibilità in ragione del numero degli iscritti, dell'ampiezza territoriale e delle caratteristiche geografiche. Qualora l'Ordine abbia un numero di iscritti superiore a cinquemila, la durata delle votazioni non può essere inferiore a tre giorni.

I risultati delle votazioni devono essere comunicati entro quindici giorni da ciascun Ordine alla rispettiva Federazione nazionale e al Ministero della salute.

Avverso la validità delle operazioni elettorali è ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

I componenti del Consiglio direttivo durano in carica quattro anni e l'Assemblea per la loro elezione deve essere convocata nel terzo quadrimestre dell'anno in cui il Consiglio scade. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno.

Ogni Consiglio direttivo elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario, che possono essere sfiduciati, anche singolarmente, con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. Chi ha svolto tali incarichi può essere rieletto nella stessa carica consecutivamente una sola volta.

*Compiti del Consiglio direttivo*

Al Consiglio direttivo di ciascun Ordine spettano le seguenti attribuzioni:

- iscrivere i professionisti all'Ordine nel rispettivo albo, compilare e tenere gli albi dell'Ordine e pubblicarli all'inizio di ogni anno;
- vigilare sulla conservazione del decoro e dell'indipendenza dell'Ordine;
- assumere la rappresentanza esponentiale della professione e designare i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni, enti e organizzazioni di carattere provinciale o comunale;
- promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti, anche in riferimento alla formazione universitaria finalizzata all'accesso alla professione;
- interpersi, se richiesto, nelle controversie fra gli iscritti, o fra un iscritto e persona o ente a favore dei quali questi abbia prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di mancata conciliazione, dando il suo parere sulle controversie stesse;
- provvedere all'amministrazione dei beni spettanti all'Ordine e proporre all'approvazione dell'assemblea degli iscritti il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- proporre all'approvazione dell'assemblea degli iscritti la tassa annuale, anche diversificata tenendo conto delle condizioni economiche e lavorative degli iscritti, necessaria a coprire le spese di gestione, nonché la tassa per il rilascio dei pareri per la liquidazione degli onorari;
- adottare e dare esecuzione ai provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti gli iscritti all'albo e a tutte le altre disposizioni di ordine disciplinare e sanzionatorio contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore;
- esercitare le funzioni gestionali comprese nell'ambito delle competenze proprie, come individuate dalla legge e dallo statuto;
- dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare la professione.

*Scioglimento*

I Consigli direttivi sono sciolti quando non siano in grado di funzionare regolarmente o qualora si configurino gravi violazioni della normativa vigente.

Lo scioglimento è disposto con decreto del Ministro della salute, sentite le rispettive Federazioni nazionali. Con lo stesso decreto è nominata una commissione straordinaria di tre componenti, di cui non più di due iscritti agli albi

## Le circolari del mese

professionali della categoria e uno individuato dal Ministro della salute. Alla commissione competono tutte le attribuzioni del Consiglio o della commissione disciolti. Entro tre mesi dallo scioglimento si deve procedere alle nuove elezioni ed il nuovo Consiglio eletto dura in carica quattro anni.

### **CAPO II – DEGLI ALBI PROFESSIONALI**

*Disposizioni in materia di iscrizione*

Ciascun Ordine dei Farmacisti ha un albo permanente ed elenchi per categorie di professionisti laddove previsti da specifiche norme.

Per l'esercizio della professione, in qualunque forma giuridica svolto (sia come attività libero-professionali che in rapporto dipendenza pubblica o privata sia nelle altre tipologie di rapporti lavorativi previsti dalla normativa vigente), è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo.

Per l'iscrizione all'albo è necessario:

1. avere il pieno godimento dei diritti civili;
2. essere in possesso del prescritto titolo ed essere abilitati all'esercizio professionale in Italia;
3. avere la residenza o il domicilio o esercitare la professione nella circoscrizione dell'Ordine.

Fermo restando quanto disposto dalla normativa vigente sul riconoscimento delle qualifiche professionali, possono essere iscritti all'albo gli stranieri in possesso dei requisiti sopra indicati, che siano in regola con le norme in materia di ingresso e soggiorno in Italia.

Gli iscritti che si stabiliscono in un Paese estero possono a domanda conservare l'iscrizione all'Ordine professionale italiano di appartenenza.

*Disposizioni in materia di cancellazione*

La cancellazione dall'albo è pronunciata dal Consiglio direttivo, d'ufficio o su richiesta del Ministro della salute o del procuratore della Repubblica, nei casi di:

1. perdita del godimento dei diritti civili;
2. accertata carenza dei requisiti professionali (titolo accademico e abilitazione);
3. rinuncia all'iscrizione;
4. morosità nel pagamento dei contributi previsti dal presente decreto;
5. trasferimento all'estero, salvo il caso di richiesta di conservazione dell'iscrizione all'Ordine di appartenenza.

La cancellazione, tranne nel caso di rinuncia all'iscrizione, non può essere pronunciata se non dopo aver sentito l'interessato, ovvero dopo mancata risposta del medesimo a tre convocazioni per tre mesi consecutivi.

La cancellazione ha efficacia in tutto il territorio nazionale.

### **CAPO III – DELLE FEDERAZIONI NAZIONALI**

*Compiti e funzioni*

Gli Ordini territoriali sono riuniti in Federazioni nazionali con sede in Roma, che assumono la rappresentanza esponentiale delle rispettive professioni presso enti e istituzioni nazionali, europee e internazionali.

Alle Federazioni nazionali sono attribuiti compiti di indirizzo e coordinamento e di supporto amministrativo agli Ordini e alle Federazioni regionali, ove costituite, nell'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali.

Le Federazioni nazionali emanano il Codice Deontologico, approvato nei rispettivi Consigli nazionali da almeno tre quarti dei consiglieri presidenti di Ordine e rivolto a tutti gli iscritti agli Ordini territoriali, che lo recepiscono con delibera dei Consigli direttivi.

In ambito disciplinare, i componenti del Comitato Centrale si costituiscono come commissione disciplinare di albo con funzione giudicante nei confronti dei componenti dei Consigli direttivi dell'Ordine. È istituito l'ufficio istruttorio nazionale di albo, costituito da cinque componenti sorteggiati tra quelli facenti parte dei rispettivi uffici istruttori regionali e da un rappresentante estraneo alla professione nominato dal Ministro della salute.

*Organi*

Sono organi della Federazione nazionale degli Ordini dei Farmacisti Italiani:

- a) il Presidente, che ha la rappresentanza della Federazione, di cui convoca e presiede il Comitato centrale e il Consiglio nazionale; il Vicepresidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal Presidente;
- b) il Consiglio nazionale, composto dai Presidenti degli Ordini territoriali;
- c) il Comitato centrale, costituito da quindici componenti;
- d) il Collegio dei revisori.

Anche per la Federazione Nazionale, il Collegio dei revisori è composto da un Presidente iscritto nel Registro dei revisori legali e da tre membri, di cui uno supplente, eletti tra gli iscritti agli albi.

Il Presidente della Federazione è membro di diritto del Consiglio superiore di sanità.

*Comitato Centrale*

Ogni Comitato centrale elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario, che possono essere sfiduciati, anche singolarmente, con la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto. Chi ha svolto tali incarichi può essere rieletto nella stessa carica consecutivamente una sola volta.

## Le circolari del mese

*Il Comitato centrale è eletto dai Presidenti degli Ordini territoriali, nel primo trimestre dell'anno successivo all'elezione dei Presidenti e dei Consigli direttivi degli Ordini stessi, tra gli iscritti agli albi, a maggioranza relativa dei voti e a scrutinio segreto, favorendo l'equilibrio di genere e il ricambio generazionale nella rappresentanza, con le modalità determinate con successivi regolamenti.*

*Ciascun presidente dispone di un voto per ogni cinquecento iscritti e frazione di almeno duecentocinquanta iscritti al rispettivo albo.*

*Il Comitato centrale provvede all'amministrazione dei beni spettanti alla Federazione e dura in carica quattro anni. Anche in questo caso, avverso la validità delle operazioni elettorali è ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.*

*Al Comitato centrale della Federazione spettano le seguenti attribuzioni:*

- 1. predisporre, aggiornare e pubblicare gli albi e gli elenchi unici nazionali degli iscritti;*
- 2. vigilare, sul piano nazionale, sulla conservazione del decoro e dell'indipendenza delle rispettive professioni;*
- 3. coordinare e promuovere l'attività dei rispettivi Ordini nelle materie che, in quanto inerenti alle funzioni proprie degli stessi, richiedono uniformità di interpretazione ed applicazione;*
- 4. promuovere e favorire, sul piano nazionale, tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti, anche in riferimento alla formazione universitaria finalizzata all'accesso alla professione;*
- 5. designare i rappresentanti della Federazione presso commissioni, enti od organizzazioni di carattere nazionale, europeo ed internazionale;*
- 6. dare direttive di massima per la soluzione delle controversie fra gli iscritti, o fra un iscritto e persona o ente a favore dei quali abbia prestato ovvero prestato la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di mancato accordo, dando il proprio parere sulle controversie stesse;*
- 7. dare il proprio concorso alle autorità centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare la professione;*
- 8. esercitare il potere disciplinare nei confronti dei componenti dei Consigli direttivi degli Ordini territoriali.*

*Contro i provvedimenti disciplinari è ammesso il ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.*

*Il Comitato centrale è sciolto quando non sia in grado di funzionare regolarmente o qualora si configurino gravi violazioni della normativa vigente. Lo scioglimento è disposto con decreto del Ministro della salute, con il quale è nominata una commissione straordinaria di cinque componenti, di cui non più di due iscritti agli albi professionali della categoria. Alla commissione competono tutte le attribuzioni del Comitato sciolto. Entro tre mesi dallo scioglimento si deve procedere alle nuove elezioni ed il nuovo Comitato centrale eletto dura in carica quattro anni.*

*Consiglio Nazionale Al Consiglio nazionale sono attribuite le seguenti competenze:*

- 1. approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo della Federazione su proposta del Comitato centrale;*
- 2. adottare il Codice deontologico e lo Statuto della Federazione. Ivi incluse eventuali modificazioni;*
- 3. stabilire, su proposta del Comitato centrale, il contributo annuo che ciascun Ordine deve versare in rapporto al numero dei propri iscritti per le spese di funzionamento della Federazione.*

*Gli Ordini, le Federazioni ed i rispettivi organi in essere alla data di entrata in vigore della legge restano in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente. Il successivo rinnovo dovrà avvenire con le modalità previste dalle nuove disposizioni e dai relativi decreti attuativi.*

*Si richiama, inoltre, l'attenzione sui seguenti profili di interesse.*

### **ART. 12 - ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE**

*Modifica all'art. 348 del Codice Penale*

*La disposizione, con una modifica all'art. 348 c.p., prevede un aumento dell'entità delle sanzioni penali comminate per la fattispecie generale di esercizio abusivo di una professione per la quale sia richiesta una speciale abilitazione dello Stato. Per tale fattispecie è, infatti, prevista la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 10.000 a 50.000 euro (mentre la disciplina precedente comminava la reclusione fino a sei mesi o la multa da 103 a 516 euro).*

*Sono inoltre introdotte pene specifiche e più elevate nei confronti del professionista che abbia determinato altri a commettere il reato suddetto ovvero abbia diretto l'attività delle persone che siano concorse nel reato medesimo. Tali pene consistono nella reclusione da uno a cinque anni e nella multa da 15.000 a 75.000 euro.*

*E' inoltre introdotta la qualificazione di circostanza aggravante per i casi in cui i reati di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, limitatamente a quelle gravi o gravissime, siano stati commessi nell'esercizio abusivo di una professione o di un'arte sanitaria.*

*Destinazione dei beni confiscati in quanto utilizzati per la commissione del reato di esercizio abusivo della professione sanitaria*

*Nel caso di condanna per l'esercizio abusivo di una professione sanitaria, i beni immobili confiscati sono trasferiti al patrimonio del comune ove è sito l'immobile, per essere destinati a finalità sociali e assistenziali.*

## Le circolari del mese

### *Detenzione di medicinali scaduti, guasti o imperfetti in farmacia*

*E' stato depenalizzato il reato di detenzione di medicinali scaduti, guasti o imperfetti in farmacia in farmacia con la previsione di una sanzione amministrativa pecuniaria per i casi in cui risulti, in relazione alla modesta quantità di tali medicinali, alle modalità di conservazione e all'ammontare complessivo delle riserve, che si possa concretamente escludere la destinazione al commercio degli stessi. I limiti minimi e massimi della sanzione amministrativa pecuniaria così introdotta sono pari, rispettivamente, a 1.500 e a 3.000 euro.*

### **ART. 13 – COMMERCIO DI SOSTANZE DOPANTI**

*Tale disposizione normativa estende l'applicazione delle pene previste per il reato di commercio attraverso canali diversi dalle farmacie di medicinali e sostanze farmacologicamente o biologicamente attive considerati sostanze dopanti (art. 9 L. 376/2000) al farmacista che, in assenza di prescrizione medica, dispensi i suddetti farmaci e sostanze per finalità diverse da quelle proprie ovvero da quelle indicate nell'autorizzazione all'immissione in commercio. Si ricorda che le pene in oggetto consistono nella reclusione da due a sei anni e nella multa da euro 5.164 a euro 77.468.*

### **ART. 16 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCORSO STRAORDINARIO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE SEDI FARMACEUTICHE**

*L'articolo 16 dispone che il punteggio massimo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298, è da intendersi comprensivo dell'eventuale maggiorazione prevista dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1968, n. 221.*

*Come è noto, infatti, l'art. 9 della L. n. 221/1968 stabilisce che "ai farmacisti che abbiano esercitato in farmacie rurali per almeno 5 anni come titolari o come direttori o come collaboratori verrà riconosciuta una maggiorazione del 40 per cento sul punteggio in base ai titoli relativi all'esercizio professionale, fino ad un massimo di punti 6,50" e la sua interpretazione è da tempo oggetto di contrastanti orientamenti giurisprudenziali.*

*Tale disposizione normativa ha inteso chiarire che l'applicazione della suddetta maggiorazione per i farmacisti rurali non può comportare il superamento del punteggio massimo di 35 punti previsto per la valutazione dei titoli relativi all'esercizio professionale di cui all'art. 5 del DPCM 298/1994.*

=====



## ***I PROVVEDIMENTI AIFA DI QUESTO MESE***

- AIFA: Ritiro TAXIME

- Sospensione AIC:

OMNISCAN GE HEALTHCARE SRL, AIC 0289930 varie confezioni;

MAGNOGRAF BAYER SPA, AIC 0384590, varie confezioni;

MAGNEGITA AGFAHEALTHCARE IMAGING AGENTS GMBH, AIC 0393810 varie confezioni;

MAGNETOLUX SANOCHEMIA PHARMAZEUTIKA AG, AIC 0400800 varie confezioni;

MAGNEVIST BAYER AG, AIC 0270740 varie confezioni

- Revoca su rinuncia AIC medicinali DULOXETINA, NASOFAN

- Revoca su rinuncia AIC AIP medicinali vari

- Ritiro AIROL 0,05 per cento crema tubo 20 g, AIC 023244015, lotti n. G00001 scadenza 09/2018, n. G00002 scadenza 05/2019. n. G00004 scadenza 03/20.

Il ritiro e' stato disposto a seguito di comunicazione pervenuta dalla ditta concernente risultati fuori specifica per titolo emersi durante studi di stabilita' ongoing

- Sospensione AIC MAGNOGRAF

- Ritiro ALIFLUS DISKUS

- revoca, su rinuncia delle ditte

ACTAVIS GROUP, TAKEDA ITALIA SPA, LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SRL, MALLINCKRODT MEDICAL, ZENITIVA ITALIA SRL, TEVA ITALIA SRL, COLGATE PALMOLIVE COMMERCIALE SRL dell'AIC/AIP dei medicinali.

• TERBINAFINA ACTAVIS AIC 0377310, varie confezioni;

• TAIGALOR AIC 0293040, varie confezioni;

• PRIOVIT 12 forte 40 pastl, AIC 020699031;

• SODIO IODURO (131-1) MALLINCKRODT 74-740 mbq/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino da 1 a 10 ml AIC 039088012;

• SALMETEROLO E FLUTICASONE ZENITIVA 50 microgrammi/500 microgrammi/dose polvere per inalazione 1 inalatore pulmojet multidose in PP/PE/ABS/PBT/TE/SI da 60 erogazioni, AIC 043468014;

## AIFA

- *TRITENVA 50 microgrammi/500 microgrammi/dose polvere per inalazione 1 inalatore pulmojet multidose in PP/PE/ABS/PBT/TE/SI da 60 erogazioni AIC 043469016;*

- *TOPIRAMATO TEVA AIC 0389740, varie confezioni;*

- *DURAPHAT, AIC 0345230, varie confezioni;*

- *CLARITROMICINA AIC 0405840, varie confezioni.*

*Per tali medicinali l'AIFA ha concesso contestualmente lo smaltimento delle scorte, con termine entro e non oltre 180 giorni dalla pubblicazione della relativa determinazione in Gazzetta Ufficiale.*


*- Ritiro ZORIAS 25 mg cps AIC 041619065 lotto n. 17B033 scad 1 2019*

*- Ritiro LYNPARZA LYNPARZA 448 capsule rigide da 50 mg AIC 043794015 lotti n. NG592 scad 31.12.2018, n. NG712 scad 31.12.2018, n. NK136 scad 30.06.2018, n. NF380 scad 31.10.2018, n. NK532 scad. 31.07.2018. Il ritiro e' stato disposto a seguito di comunicazione pervenuta dall'EMA e dalla ditta concernente risultati fuori specifica*

\*\*\*\*\*

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:  
[www.farmacistimatera.it](http://www.farmacistimatera.it)

SU FACEBOOK:  
<https://www.facebook.com/ordinefarmacistimatera/>



Per leggere le Pec dell'Ordine direttamente sul tuo smartphone puoi scaricare gratuitamente dallo Store Android o Apple l'applicazione.

*Impaginazione e composizione grafica a cura della Segreteria dell'Ordine in economia e senza oneri a carico dell'Ente.*